

## NOI PRETORE

Visti gli art. 314, 317 C. P. P.

Diamo incarico all'eletto perito di procedere a perizia su Sig.

in atto degente in .....

al fine di accertare lo stato in cui esso si trova; se versa in pericolo di vita, quali lesioni presenta, specificando la natura e l'entità di esse, e accertando il termine in cui eventualmente potrà guarirsi.

Disponiamo che il perito riferisca con relazione infra il .....

Del che il presente verbale, letto confermato e sottoscritto dal perito e dall'Ufficio  
 Si riconosce Calonge abbia un costituto.  
 Alla regione del dorso noto si osservano molti  
 flogopatici, le cui caratteristiche, sono adattate a fram  
 rotolanti, indolenti; tali cicatrici non si trovano  
 alcuna come una piana levigata che fonda;  
 All'area frontale sinistra due cicatrici, una  
 sinistra e molte ma molte una cicatrice; contornate  
 alle periferie; nella parte superiore delle cosce si  
 una piccola cicatrice; all'estremità del braccio sinistro  
 un secondo cicatrice; e molti delle ferite  
 sinistra un'altra cicatrice con gli stessi  
 caratteri; al sopra sinistra piccole cicatrici  
 flogopatiche sinistre non aderenti più deformate

G. Giudiceo

che le cicatrici sull'orecchie non sono d'entità di  
 ferite di soluzioni d'osso e cartilagine;  
 Le molte ferite sono piccole ed hanno  
 di 15 giorni hanno la ferita alle ferite di più  
 nel tempo di molti giorni sono conseguenze di  
 l'ingresso di ferite.

L. C. P. 200, 15 aprile 1918

Uff. Sig. Giudiceo Tronchetti  
presso il Tribunale di Trapani

45

Coraci Maria fu V.F. residente in Palermo  
in via Alberghieri n° 163 presso la S.H. Valore  
disponne in forza dell'art. 52, c. 1, d. 1, T. 1  
Norme V.F. e presso Schiavone, vecchi e nuovi esemplari  
essi furono in questi condizioni Borsa (1) il giorno  
27-6-1942 la borsa ricevuta dalla somma di  
L. 62518 e L. 134.188, presso Trapani imposta  
verso i prodotti d'ogni genere e depositata in due lire  
dalle libellule presso l'ufficio postale di Palermo  
il 4-7-1947 in libellule portanti: n° 13838 e 13837.

Presso altri valori disporre la consegna di libellule  
soltanto in forza della stessa comparsa la consegna  
delle libellule avvenuta dall'indomani, delle antepre-  
sunte, risalente al Tutto quanto esistente. Tr-  
vanato addosso a' prodotti d'ogni genere  
qualunque cosa valga d'oro, quella cosa venne  
risposta, con quella cosa venne rimborsata,  
piccola ed una dioro con corona con pietre in  
granfiori. - Non osservare. (Il Consiglio)  
Palermo 12-11-1947

Coraci Maria.

Dott. COLOGNIA GIOVANNI  
Medico - Chirurgo  
Specialista in Ostetricia e Ginecologia  
Alcamo - Trapani

27 giugno 1947

27 giugno 1947

Certifico di aver medicato d'urgenza in questo  
ospedale Civico il carabiniere CAMPANELLA Salvatore  
fu Antonio, siccome raffetto da ferita superficiale a  
sulla guancia sinistra, ma superficiale al polso della  
guaribile in giorni 6 s.c.

Riferisco di essere stato ferito da scoppio di bom-  
be in conflitto con malviventi in questo stradale a  
Canapè, - conflitto con malviventi. -

F/fo Dott. La Colonna

P.....:.....P.C.....:.....P.C.

Alcamo, li 25 ottobre 1947  
IL CAPITANO COMANDANTE  
Roberto Giolombo



ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Trapani

I sottoscritti:

1° MANNO CATERINA VED. MONTICCIOLI sia qual coniuge  
superstite che esercente la patria potestà sui figli  
minori MONTICCIOLI VITO MARIANO FRANCESCO GIUSEPPE  
ed ANNA FU VINCENZO, docimiliati in Alcamo

2° MONTICCIOLI BENEDETTO FU VINCENZO dom. t Alcamo

3° MONTICCIOLI ROSSILIA FU VINCENZO \* \* \*

espongono e chiedono alla S.V. Ill.ma:

Ferreri Salvatore di Vito e di Coraci Maria imputato  
del reato di cui all'art. 575-576,61 n.2 c.p. per aver  
al fine di consumare il reato di rapina aggravata ca-  
gionata la morte di Monticciolo Vincenzo fu Benedet-  
to (padre e marito dei ricorrenti) e di rapina ag-  
gravata (art. 628 cap. II° n.1 e 2 c.p.) per essersi  
impossessato usando violenza a Monticciolo Vincenzo  
uccidendole di un automobile in ex feudo Sparagio  
Portella S.Vito l'8.6.1944, venne rinviato al giudizio  
della Corte di Assise di Palermo sez.2° che, come dal  
la relativa sentenza, riconosciuto colpevole dei reati  
ascritti in rubrica, condannava esso Ferreri alla pe-  
na dell'ergastolo con le conseguenze di legge, oltre  
ai danni in favore della parte civile liquidati in  
L. 165.140, oltre L. 10.000 per spese ed onorari.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel luglio del 1947 il detto Ferreri Salvatore in un conflitto con la forza pubblica, ai margini dello abitato di Alcamo, periva di unita ai componenti la banda criminosa, rinvendosi sui medesimi tra l'altro:

a Ferreri Salvatore L. 134.188 - e di cui deposito giudiziario n° 013837 del 2 luglio 1947 uff. postale Alcamo;

a Ferreri Vito L. 62.518 di cui al deposito giud. n° 013838 ufficio postale Alcamo.

Su dette somme i ricorrenti hanno diritto di prelazione e garanzia come dall'art. 189 c.p. n° 5 ( anche sui quelli del Ferreri Vito padre, cui si comilla la trasmissione negli eredi, tenuti in saldo al pagamento dei crediti vantati dai ricorrenti per la detta causa ) per cui fanno istanza alla S.V. Ill.ma per la assegnazione, o quanto meno in difetto, perchè VENGA MANTENUTO IL SEQUESTRO DI TUTTI I BENI DEI NOMINATI Ferreri Salvatore Ferreri Vito agarenzia del credito dei ricorrenti ( art. 622 c.p.p. comma 2° ) così distinto:

sorte di cui alla citata sentenza	L. 165.000,00
spese ed onorari di difesa	10.000,00
registrazione, notifica ed accessori	
della sentenza	" 4.781,00
interessi ad oggi maturati	" 18.000,00
totale	L. 197.781,00

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oltre gli interessi maturando sino al pagamento e le spese successive.

A giustificazione si produce copia legale della sentenza della Corte di Assise di Palermo Sez. 2º del 29 settembre 1945.

Con osservanza.


Alcamo li 23 gennaio 1948

"come negli atti ben"

Maurizio Caterina figlio Monticciolo  
Monticciolo Benedetto figlio Vincenzo  
Monticciolo Rosalia figlia Vincenzo

Autolegge

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



CORTE DI ASSISE DI PALERMO - SEZ. 2°

IN NOME DI S.A.R.

UMBERTO DI SAVOIA, PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

L'anno mille novecento quarantacinque, il giorno ven-

tinove del mese di settembre in Palermo.

La Corte di Assise di Palermo, sez. 2°, composta dai signori:

1) Comm. Leone Antonino - Presidente

2) Cav. Uff. Badalamenti Francesco - Consigliere

3) Restivo Michele - 4) Leone Antonino - 5) Manzone Giuseppe -

6) Gravagna Alfredo - 7) Savarino Gaspare Giudici popolari - Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal sig. Cav. Uff. Mercadante Stefano Sostituto Procuratore Generale del Regno e con

l'assistenza del Cancelliere signor Bruno Francesco,

ha pronunziato la seguente

## SENTE NZA

nella causa ad istruzione formale

## CONTRO

1) Ferreri Salvatore di Vito, e di Coraci Maria nato

ad Alcamo il 21.4.1923, latitante, contumace.

2) Signorino Vito fu Antonio e di Florio Giovanna na-

to qui il 5.6.1912, detenuto dal 12 giugno 1944 al

19 dicembre 1944, presente

SPECIFICA	
N. 8072	verso
Diritto di Scrutinio	
per N.	Corte
Palermo	5/24/44
Cancelliere	




## Imputati

Il 1°: a del reato di cui all'art. 575, 576, 61 n. 2 C.P. per avere al fine di consumare il reato di rapina aggravata di cui alla lett. b) cagionato la morte di Monticciolo Vincenzo fu Benedetto; b) di rapina aggravata (art. 628 cap. II° N. 1 e 2 C.P.) per essersi impossessato usando violenza a Monticciolo Vincenzo uccidendolo di una automobile. In ex feudo Sparacio Portella S. Vito l'8.6.1944; Il 2°: di ricettazione art. 648 C.P., per avere aiutato i primi due ad occultare un'automobile pur sapendo che proveniva da delitto; In Palermo nel giugno 1944.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, tenutosi in contumacia di Ferreri Salvatore ed in contreditto di Signorino, sentiti la parte civile, il P.M. la difesa e l'imputato presente che primo ed ultimo ebbe la parola. - La Corte ha ritenuto:

IN FATTO - Che nelle ore pomeridiane del 9 giugno 1944 in contrada ex feudo Sparacia di Portella S. Vito e precisamente a circa quaranta metri dallo stradale Ponte Pernico-Roccamena, in una tenuta coltivata a grano, veniva trovato ucciso l'autista Monticciolo Vincenzo fu Benedetto da Alcamo, il quale la mattina precedente era partito con la sua macchina da detto paese per Corleone, ingaggiato da due indi-



vidui forestieri, assicurando alla moglie che avrebbe

fatto ritorno da meno di un'ora. Il cadavere presen-

tava una ferita a bordi netti alla base del collo

lunha circa cinque centimetri, interessante gli or-

gani vitali sottostanti ad altra ferita, questa di

arma da fuoco, alla regione mammaria sinistra, e preci-

samente il sesto spazio intercostale penetrante in

cavità. Per terra vi erano un rasoio aperto con la

lama intrisa di sangue, due fazzoletti da naso ed un

taccuino contenente L.141 in biglietti di Stato ed

un buono di prelevamento di carburante per l'auto-

veicolo targato 2530 T.P. portante il permesso di

circolazione n.04472 per il mese di maggio ed inte-

stato a Monticciolo Vincenzo. - Era evidente, giacchè

l'autoveicolo, col quale il Monticciolo Vincenzo era

partito da Alcamo insieme coi due sconosciuti che

lo avevano ingaggiato, non si trovava sul posto, che

i due sconosciuti sudetti, per impossessarsi della

macchina, avevano trucidato il malcapitato prima spa-

randogli a bruciapelo e poi segandogli col rasoio


la gola. Tutte le ricerche vennero, quindi dalla Que-

stura diretti a rintracciare l'autoveicolo tra-

dugato. E le indagini diedero presto buon esito.

Seppero gli agenti che in una casa di Palermo, sita

in via Papa S. Leone n.1, era stata nascosta, per ten-



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 4 -

tare di venderla da due sconosciuti una automobile dello stesso tipo di quella trafugata al Monticciolo. Andarono, perciò, per gli accertamenti, e nella casa sopra indicata, che si apparteneva a Signorino Vito fu Antonio, trovarono la macchina che cercavano. Era proprio quella del povero Monticciolo, non soltanto perchè aveva lo stesso numero di targa, ma perchè veniva pure riconosciuta dalla moglie e dal figlio dell'ucciso. Cessò gli agenti di fermavano il detto Signorino, ma mentre lo accompagnavano in Caserma, venivano, nella vicina via Vespri, avvistati da un individuo il quale avanzava in una carrozza da nolo, guidata dal cocchiere Troia Angelo. Fu un attimo, perchè l'individuo suddetto, balzando dalla carrozza si dava a precipitosa fuga, invano inseguito dagli agenti. Conseguentemente anche il cocchiere Troia veniva fermato, venendo però questi rilasciato lo stesso giorno, quando potè giustificare di non conoscere il fuggitivo, il quale lo aveva ingaggiato in Piazza S. Saverio e lo aveva fatto imboccare per via Vespri, dove una donna con fare concitato aveva al fuggitivo suddetto gridato: "Scappa! Scappa! che vi sono le guardie!". Il Signorino, interrogato alla Questura precisò che alle ore 16 del 9 giugno 1944, mentre si trovava

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nell'esercizio della propria cognata Civiletti Franca, (13) era stato avvicinato da due individui, uno dei quali da lui conosciuto per tale Ferreri Salvatore di Vito, nato in Alcamo ma abitante in Palermo, nella via Albergheria, mentre dell'altro nulla sapeva tranne che il Ferreri lo chiamava Gasperino. Il Ferreri lo aveva insistentemente pregato di custodire in sua sasa la macchina di quel suo amico autista, invogliandolo col dire che si trattava di pochi giorni e che per il fastigio gli sarebbero state corrisposte Lire 50 al giorno. Egli, dopo di essersi più volte negato, si era lasciato vincere, anche perchè la cognata Civiletti aveva creduto conveniente l'affare. Non sapeva però nè sospettava che si trattasse di automobile di illegittima provenienza. Così gli agenti si mettevano in cerca del Ferreri, il quale avendo saputo che si dava alla latitanza. Il Gasperino non potè essere identificato. - Per s pere se il Ferreri Salvatore di Vito fosse stato uno dei due individui che in Alcamo la mattina dell'8 giugno ebbero ad ingaggiare la macchina del povero Monticciolo, la Questura mostrò la fotografia del Ferreri sudetto, a Monticciolo, Vito, figlio della vittima, il quale era stato presente alla contrattazione, ed anzi, aveva accompagnato i due sudetti individui dal padre, ed al-

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 6 -

l'autista Marchese Giuseppe fu Giovanni coj cui pri-  
ma si erano abboccati, è tanto il Monticciolo Vito  
che il Marchese riconobbero in maniera inequivoca-  
bile il Ferreri come uno dei due individui che ave-  
vano noleggiato l'auto del Monticciolo Vincenzo e  
che si erano allontanati con costui.

Ed in seguito a tali indagini, la Questura denunzia-  
va il Ferreri ed uno sconosciuto per omicidio e ra-  
pina aggravata, ed in istato di arresto il Signorino  
Vito per rispondere di ricettazione.

Nell'istruzione formale che ne seguì, i fatti rimasero  
accertati come sopra. Il Signorino veniva ammesso  
a libertà provvisoria. E così in esito alle compiute  
istruzioni, il Ferreri ed il Signorino venivano rin-  
viati al giudizio di questa Corte di Assise per ri-  
spondere dei reati loro rispettivamente ascritti co-  
me in epigrafe.

IN DIRITTO

E poichè al pubblico dibattimento di oggi, nel quale  
Manno Caterina, vedova dell'ucciso, si è costituita  
parte civile anche nell'interesse dei figli minori, i  
fatti sono rimasti acclarati come sopra è detto, per  
averli confermati l'imputato Signorino, per averli  
dichiarati la vedova Manno, la quale però avrebbe volu-  
to il rinvio della causa per estendere l'istruzione  
contro certo Noto Gaspare, che secondo lei potrebbe

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


essere il compagno del Ferreri e per averli depositi Monticciolo Vito e Marchese Giuseppe, non vi può essere dubbio che uno degli autori dell'omicidio e della rapina di che trattasi sia stato il Ferreri Salvatore. Ed invero, la sicura convinzione che il Ferreri partecipò ai due suddetti delitti discende inequivocabile dalla sincera dichiarazione del Signorino, che ha affermato che uno dei due che la sera del 9 giugno gli lasciarono in casa l'auto, risultata dal povero ucciso per il Ferreri, e dalle concordi deposizioni di Monticciolo Vito e di Marchese Giuseppe, i quali hanno riconosciuto nella fotografia del Ferreri, l'individuo che insieme con un altro la mattina dell'8 giugno noleggiarono la macchina suddetta, partendo col Monticciolo Vincenzo. Il breve elenco di tempo intercorso poco più di ventiquattro ore, fra il noleggio ad Alcamo e l'affidamento della macchina al Signorino in Palermo ad opera l'una e l'altra del Ferreri e di un suo compagno, non ancora identificato, non possono lasciar dubbi che furono costoro ad uccidere il povero autista Monticciolo Vincenzo per depredarli, come lo depredarono, dell'auto che conduceva. - Da ciò consegue che il Ferreri deve essere dichiarato colpevole dei delitti di omicidio e di rapina allo stesso ascritti, integri in tutti gli

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 9 -

estremi, il primo aggravato perchè commesso al fine di consumare la rapina, e questa pure aggravata per l'uso delle armi. Per quanto riflette il Signorino Vito chiamato a rispondere di ricettazione, tutto nel processo predica per la sua buona fede. Egli accettò come hanno detto i numerosi testimoni, la macchina, non sospettandone la illegittima provenienza e ed allettato dal compenso di L.50 al giorno che gli si offriva. Si sentiva garantito delle assicurazioni del Ferreri, che era persona da lui conosciuta, colla quale è escluso che potesse avere solidarietà delittuosa, tanto vero che declinò subito e spontaneamente agli agenti il nome del Ferreri sudetto, come uno dei due che gli avevano portato in casa la macchina in quistione. Talchè è chiaro che il Signorino, del delitto ascrittogli, deve essere assolto perchè il fatto non costituisce reato.

Ed ora cade aconcio rispondere al difensore di parte civile, il quale in via preliminare ha chiesto il rinvio del processo per indagare se il correo del Ferreri sia un certo Moto G. sparé, del quale non ha dato migliori indicazioni per riuscire ad identificarlo. E' chiaro che anche nell'ipotesi di tale identificazione, nessuna necessità e nemmeno opportunità avrebbe potuto imporre a consigliare il rinvio,



mentre la identificazione su detta, per tutto quello che si è averti precisato, non avrebbe potuto in alcun modo interferire sulla esatta decisione della causa nei confronti del Ferreri e del Signorino. E poichè il delitto di omicidio aggravato, di cui il Ferreri si è reso colpevole, è punito dall'ergastolo, nella quale pena resta assorbita l'altra di anni sei di reclusione e di L.9000 di multa, ritenuta dalla Corte congrua per l'altro delitto di rapina aggravata dello stesso Ferreri commesso.

Considerato che alla condanna all'ergastolo vanno aggiornate le prove accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e di quella legale con la perdita della patria potestà, dell'autorità meritata e della capacità di testare.

Ritenuto che le spese del procedimento devono mettersi a carico di detto condannato, il quale è anche tenuto a risarcire i danni ed a rimborsare le spese alla parte civile, danni e spese che vanno liquidate in complessive L.165.140, e cioè L.150.000 per danni ed a L.15140 per spese, in questi ultimi comprese L.10.000 per onorario al difensore.

Attesochè deve essere ordinata l'affissione della sentenza come per legge.

PER TALI MOTIVI

- 10 -

## LA CORTE

Visti gli art. 29, 32, 36, 575, 576, 71 n. 2, 628 capov. 2º  
n. 1 e 2 cod. penale, 483, 488, 489 cod. proc. penale.  
Rigettando l'istanza di rinvio della causa avanzata  
dalla parte civile, dichiara Ferreri Salvatore di  
Vito, colpevole dei delitti ascritti gli in rubrica,  
e lo condanna alla pena dell'ergastolo, all'interdi-  
zione perpetua dai pubblici uffici, a quella legale con  
la perdita della patria potestà, dell'autorità meri-  
tata e della capacità di testare, e alle spese del  
procedimento nonchè al risarcimento dei danni verso  
le parti civili Manno Caterina nei nomi, liquidando-  
li in lire centosessantacinquemila cento quaranta  
(L.165.140) per spese ed onorario di difesa in lire  
diecimila (L.10.000).

Ordina che la sentenza venga pubblicata mediante  
affissione nell'albo del Comune di Palermo ed in  
quello di Camporeale, ed, inoltre, per estratto nel  
giornale "La Voce di Sicilia" di Palermo.

Letto, poi, l'art. 479 del cod. proc. penale.

Assolve Signorino Vito dal delitto di ricettazione  
ascrittagli perchè il fatto non costituisce reato.

Palermo, 29 settembre 1945

Il Presidente - Leone estensore

Il Cancelliere - Bruno